COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE E DELL'ACQUISTO DI TECNOLOGIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E ACUSTICO

dell'8 novembre 2021

INDICE

Premessa

- :				٠.
1)15	ทกรเร	เกทเ	general	11
_,,	PUJIL		Sciici a	,,

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Basi legali

Beneficiari – autorità competenti e campi di applicazione

- Art. 3 Beneficiari
- Art. 4 Autorità competente
- Art. 5 Campi di applicazione
- Art. 6 Finanziamento
- Art. 7 Versamento

Procedura e condizioni di incentivazione

- Art. 8 Procedura
- Art. 9 Condizioni di incentivazione

Incentivi per risanamenti edifici o impiantistica

- Art. 10 Risanamenti energetici di edifici
- Art. 11 Nuove costruzioni Minergie-A® e Minergie P®
- Art. 12 Sostituzione di un impianto di riscaldamento pompe di calore o impianto pellets
- Art. 13 Installazioni impianti fotovoltaici
- Art. 14 Installazioni di impianti solari termici per edifici esistenti
- Art. 15 Analisi CECE®-Plus

Incentivi promozione mobilità sostenibile

- Art. 16 Abbonamenti trasporto pubblici (privati)
- Art. 17 Ciclomotori elettrici e/o batterie elettriche sostitutive e stazione di ricarica per privati e commerci

Altri incentivi

- Art. 18 Benzina alchilata
- Art. 19 Acquisto di tecnologia a basso impatto ambientale e acustico
- Art. 20 Altre misure alternative e/o innovative in ambito energetico/ambientale

Rimedi giuridici

Art. 21 Rimedi giuridici

Disposizioni finali

- Art. 22 Sospensione o annullamento degli incentivi
- Art. 23 Riscossione indebita
- Art. 24 Diritto di compensazione
- Art. 25 Diritto sussidiario
- Art. 26 Entrata in vigore

Premessa

I Comuni possono contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obbiettivi di politica energetica e climatica della Svizzera. Con il coinvolgimento e il sostegno diretto o indiretto dei privati, essi possono contribuire a creare delle condizioni ideali per l'adozione di misure spontanee in linea con gli indirizzi della politica energetica.

Disposizioni generali

Art. 1 - Scopo

- 1. Il Comune di Mezzovico-Vira eroga incentivi per l'adozione di misure in favore dell'efficienza energetica, dello sfruttamento delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile e dell'uso di tecnologie alternative a ridotto impatto ambientale.
- 2. Il presente regolamento disciplina e definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali negli ambiti indicati al cpv. 1.

Art. 2 - Basi legali

- Gli artt. 186 e segg. della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- L'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) del 23 dicembre 2011;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021 e successivi;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014 e successivi;
- Il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale PECo del 20 ottobre 2016

Beneficiari – autorità competenti e campi di applicazione

Art. 3 - Beneficiari

- 1. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica e all'utilizzo di energie rinnovabili sono destinati ai proprietari di edifici adibiti ad abitazione primaria riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Mezzovico-Vira e variano a seconda del tipo di intervento.
- 2. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene o l'utilizzo di energie e/o tecnologie alternative il cui impatto ambientale è ridotto, sono destinati ai proprietari e/o inquilini domiciliati nel Comune di Mezzovico-Vira (permesso C e B esclusi permessi B/formazione).
- 3. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione della mobilità sostenibile, sono destinati ai cittadini domiciliati (permesso C e B esclusi permessi B/formazione) e alle persone giuridiche con sede legale nel Comune di Mezzovico-Vira.

Art. 4 - Autorità competente

- 1. L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Municipio che può delegare ai Servizi dell'amministrazione.
- 2. Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, il Municipio può avvalersi della collaborazione dei preposti Servizi dell'amministrazione cantonale, di enti e specialisti esterni.
- 3. In particolare, è competenza del Municipio:

- a) emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
- b) regolare, con ordinanze di applicazione, i dettagli per l'assegnazione e la determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione ed entro i limiti posti da questo regolamento;
- c) pubblicare a scopo divulgativo le caratteristiche e i dati tecnici, in forma anonima, concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

Art. 5- Campi di applicazione

- 1. Nel limite della disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo e attribuiti specificatamente a questo scopo, il Comune di Mezzovico-Vira riconosce degli incentivi finanziari nei seguenti settori:
- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. analisi energetiche su edifici esistenti;
- e. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;
- f. incentivi per la promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili indigene o utilizzo di energie e/o tecnologie alternative il cui impatto ambientale e acustico è ridotto;
- g. altre misure alternative e/o innovative in ambito energetico/ambientale.
- 2. I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento anche nella rispettiva ordinanza municipale di applicazione.

Art. 6 - Finanziamento

- 1. Il credito annuo complessivo destinato agli incentivi è di principio determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto dal Fondo energie rinnovabili (FER). Quest'ultimo può essere utilizzato per il finanziamento totale o parziale degli incentivi.
- 2. In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste pervenute vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo sarà emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza dello stesso non potranno essere prese in considerazione.
- 3. Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente regolamento.

Art. 7 - Versamento

Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa ordinanza municipale.

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 8 - Procedura

- 1. La procedura per l'ottenimento degli incentivi è definita in modo dettagliato tramite ordinanza municipale ed è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio.
- 2. Il Municipio, una volta verificati gli aspetti di sua competenza e la relativa copertura finanziaria può, in qualsiasi momento, richiedere informazioni supplementari, relative all'oggetto o alla prestazione da sussidiare e fissare delle condizioni per l'ottenimento dell'incentivo.
- 3. In caso di mancata osservazione delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.

- 4. La priorità per l'analisi, la valutazione e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse. Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i documenti e i giustificativi necessari.
- 5. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Art. 9 - Condizioni di incentivazione

- 1. Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale.
- 2. In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.
- 3. Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.
- 4. Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.
- 5. Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.
- 6. Il diritto agli incentivi decade se la richiesta, completa di tutta la documentazione, non è stata inoltrata al Municipio entro i termini definiti dall'Ordinanza municipale di applicazione e dal regolamento.
- 7. Misure incentivate, divenute obbligatorie a norma di legge, decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.

Incentivi per risanamenti edifici o impiantistica

Art. 10 - Risanamenti energetici di edifici

- 1. Per i risanamenti energetici di base (efficienza energetica dell'involucro) per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare pari a un minimo del 30 % sino a un massimo del 50% dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 5'000. per edificio. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- 2. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 11 - Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

- 1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- 2. L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-P[®] e MINERGIE-A[®] (eventualmente con complemento-ECO), che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- 3. L'importo concesso ammonta da un minimo dal 30 % sino a un massimo del 50% della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo pari a fr. 2'000.00.
- 4. Per il "complemento MINERGIE-ECO" è concesso un ulteriore bonus pari a CHF 1'000.--.
- 5. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 12 - Sostituzione di un impianto di riscaldamento - pompe di calore o impianti legna/ pellets e sostituzione di una pompa di calore vetusta

- 1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- 2. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con stufe a pellet a carica manuale o impianti a pellets automatizzati, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale in edifici residenziali esistenti sul territorio giurisdizionale di Mezzovico-Vira.
- 3. L'importo concesso ammonta da un minimo del 30% sino a un massimo del 50% del finanziamento erogato dal decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 2'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore, e di fr. 2'000.00 + fr. 100.00/kW ritenuto un massimo di fr. 3'000.00 complessivo per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pellets. Il rendimento minimo richiesto dagli impianti a legna o pellets è dell'85%.
- 4. L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dell'incentivo cantonale per la "Conversione da impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati a combustibili fossili (olio combustibile o gas).
- 5. Considerati i requisiti per l'ottenimento dell'incentivo cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare pari al 50 % dello stesso in caso di sostituzione di una pompa di calore vetusta.
- 6. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 13 - Installazione impianti fotovoltaici

- 1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- 2. L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 20 e 25 del Regolamento del Fondo Energie Rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER).
- 3. L'importo concesso ammonta da un minimo del 30% sino ad un massimo del 50% dell'incentivo cantonale, ritenuto un massimo di fr. 2'000.00.
- 4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 14 - Installazione impianti solari termici

- 1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici unicamente su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- 2. L'importo concesso ammonta da un minimo del 30% sino ad un massimo del 50% del finanziamento erogato dal decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di fr. 1'500.00.
- 3. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 15 - Analisi CECE®-Plus

- 1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima del 2000 localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per analisi su abitazioni secondarie.
- 2. Certificazione e analisi energetiche: il contributo per singolo immobile è stabilito da un minimo del 30% sino a un massimo 50% del costo della certificazione CECE Plus; ritenuto un massimo di fr. 1000.-.

Incentivi promozione mobilità sostenibile

Art. 16 – Abbonamenti di trasporto pubblico (privati)

- 1. Possono beneficiare dell'incentivo comunale per il trasporto pubblico le persone fisiche domiciliate (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Mezzovico-Vira,
- 2. Gli abbonamenti devono essere in corso di validità
- 3. L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:
 - a) Abbonamenti con denominazione Arcobaleno annuale
 - b) Abbonamento ½ prezzo rilasciato dalle FFS
 - c) Abbonamento Seven25 (ex Binario 7) rilasciato dalle FFS
 - d)Abbonamento Generale (AG) per adulti rilasciato dalle FFS

a) Abbonamento Arcobaleno annuale

- Dal 10 al 50 % per studenti o apprendisti a tempo pieno (senza limite di età) unicamente per le zone necessarie comprovate per raggiungere il luogo di studio o di lavoro.
- Dal 10 al 30 % per tutti gli altri ritenuto un contributo globale massimo per adulti di fr. 200.- annuali.

b) Abbonamento metà prezzo rilasciato dalle FFS

- Dal 30 al 50 % per studenti a tempo pieno (senza limite di età) e per i beneficiari AVS
- Dal 10 al 30% per tutti gli altri ritenuto un contributo globale massimo per adulti di fr. 200. —annuali.

c) Abbonamento seven 25 (ex Binario 7) rilasciato dalle FFS

- Dal 30 al 50 % per studenti o apprendisti a tempo pieno (fino al 25° anno di età)
- Dal 10 al 30 % per tutti gli altri (fino al 25° anno di età)

d) Abbonamento generale

- Per studenti o apprendisti a tempo pieno sussidio unico forfettario fr. 400.—
- Per tutte le altre categorie sussidio unico forfettario di fr. 200.--
- 4. L'importo concesso corrisponde sempre alla rispettiva tariffa per l'abbonamento di seconda classe ed è calcolato sul prezzo netto pagato da chi richiede l'incentivo (dedotti eventuali contributi già ricevuti come ad esempio contributo del fondo per apprendisti, dall'istituto scolastico o contributi del datore di lavoro, ecc.).

Art. 17 – Ciclomotori elettrici e/o batteria sostitutiva e stazioni di ricarica per privati e commerci

- 1. Possono beneficiare dell'incentivo per ciclomotori elettrici (max 1.0 Kw/fino a 45 Km/h a pedalata assistita) e/o le batterie sostitutive:
 - i domiciliati nel Comune da almeno 3 anni, (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) a partire dai 16 anni oppure dai 14 anni compiuti se in possesso della licenza cat. M o G e unicamente qualora fosse dimostrato che l'uso dei ciclomotori avvenga per motivi professionali o finalizzati allo scopo di incentivare una mobilità sostenibile.
 - le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune, da almeno 3 anni, per scopi di mobilità aziendale.
- 2. Per l'acquisto di un veicolo d'occasione facente parte della categoria ciclomotori elettrici, il Municipio si riserva il diritto di esaminare la richiesta di contributo adattando, se del caso, l'eventuale incentivo previsto.
- 3. L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - Il ciclomotore elettrico o la batteria devono essere nuovi e acquistati in Svizzera presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera. Il mezzo deve inoltre disporre di un punto di manutenzione ufficiale in Ticino.
 - al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome) che attesti l'acquisto a titolo personale.
- 4. L'importo concesso ammonta da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di fr. 300, per i ciclomotori elettrici.
- 5. L'importo concesso corrisponde al 20 % del prezzo netto di acquisto (IVA inclusa), ritenuto un massimo di fr. 100.—, per le batterie elettriche.
- 6. Per la posa di stazioni di ricarica per privati e commerci che si rivolgono direttamente al pubblico è concesso un incentivo dal 30 % al 50 % del costo ritenuto un massimo di fr. 250.--
- 7. Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:
 - 1 mezzo ogni 5 anni per le persone fisiche o le attività economiche con meno di 10 dipendenti;
 - 2 mezzi ogni 5 anni per le attività economiche con almeno 10 dipendenti.
 - Per l'acquisto di una batteria sostitutiva ogni beneficiario ha diritto ad un contributo ogni 3 anni;
 non cumulabile nello stesso periodo in cui è acquistato il ciclomotore elettrico.
- 8. Il beneficiario non può rivendere il mezzo entro i primi tre anni dall'acquisto a persone non residenti a Mezzovico-Vira. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, o cessazione di attività, dovrà rimborsare al Comune l'incentivo ottenuto secondo i seguenti criteri:
 - vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
 - vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
- 9. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro quattro mesi dalla data di acquisto. In caso di richiesta tardiva o di mancata produzione del giustificativo, la richiesta sarà respinta.

Altri incentivi

Art. 18 - Benzina alchilata

- 1. Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione)
- 2. L'importo concesso può variare dal 10 % al 50 % del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo finanziabile di 20 litri annui per nucleo famigliare.

Art. 19 - Acquisto di tecnologia a basso impatto ambientale e acustico

- 1. Per tecnologia a basso impatto ambientale si intende, nello specifico di questo regolamento, tutta quell'attrezzatura dotata di sistemi di alimentazione a basso impatto ambientale e acustico (batterie con accumulatori in particolare o elettrici), come decespugliatori, tosaerba, tagliasiepi ecc. ecc...
- 2. Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di quanto menzionato al precedente capoverso le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso C e B, esclusi permessi B/formazione) nel Comune di Mezzovico-Vira.
- 3. L'importo concesso ammonta da un minimo del 10 % ad un massimo del 20 % del prezzo di acquisto netto (IVA inclusa) ma al massimo CHF 200.--.
- 4. Il contributo è elargito una volta ogni cinque anni per nucleo famigliare; le aziende e/o persone giuridiche sono escluse dal presente incentivo.

Art. 20 - Altre misure alternative e/o innovative in ambito energetico/ambientale

Per comprovate misure alternative e/o innovative in ambito energetico/ambientale il Municipio può accordare un incentivo pari al 50 % dei costi riconosciuti, ritenuto un massimo di CHF 500.--

Rimedi giuridici

Art. 21 – Rimedi giuridici

- 1. Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione
- 2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.

Disposizioni finali

Art. 22 - Sospensione o annullamento degli incentivi

Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente regolamento.

Art. 23 - Riscossione indebita

- 1. Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
- 2. Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 24 - Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 25 - Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni delle Leggi e regolamenti vigenti applicabili alla fattispecie.

Art. 26 - Entrata in vigore

A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore dopo la ratifica della Sezione degli enti locali.

Approvato dal Consiglio comunale il 20 dicembre 2021 Ratificato dalla SEL il 29 marzo 2022